

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge detta norme per la gestione dei seguenti enti:

- a) Consorzi di bonifica di cui alla [l.r. 17 aprile 1985, n. 13](#);
- b) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche di cui alla [l.r. 13 aprile 1995, n. 52](#);
- c) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla [l.r. 17 luglio 1996, n. 26](#);
- d) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla [l.r. 2 settembre 1996, n. 38](#);
- e) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla [l.r. 14 gennaio 1997, n. 9](#);
- f)
- g) Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), di cui alla [l.r. 2 settembre 1997, n. 60](#);
- h)
- i) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla [l.r. 7 giugno 1999, n. 18](#).

2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla [legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge con modificazioni del [regio decreto 22 maggio 1924, n. 751](#), riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del [regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484](#) e del [regio decreto 16 maggio 1926, n. 895](#) sulla stessa materia).

Nota relativa all'articolo 1:

Prima modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'[art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35](#), poi dall'[art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5](#).

Art. 3
(Controllo di gestione)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il controllo di gestione, la valutazione dell'attività dei propri dirigenti e il controllo strategico di cui al [d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286](#) (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'[articolo 11 della legge 15 maggio 1997, n. 59](#)), con il supporto di un comitato di controllo interno e di valutazione, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.

3. Gli oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono ripartiti fra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in proporzione al numero dei dirigenti da valutare.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni contenute nell'[articolo 18 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20](#) (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

5. La Giunta regionale predispone le linee guida per il controllo interno di gestione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità.